



**CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO A BENEFICIO DI CITTADINI STRANIERI
NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO
(art. 3, comma 2, D.M. 22 marzo 2006)**

TRA

_____ ,
con sede legale in _____ alla Via _____ ,
codice fiscale _____ d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato/a da
_____, nato/a a _____ il _____ ,

E

_____ ,
con sede legale in _____ , co-
dice fiscale _____ , tel. _____ / _____ , telefax _____ / _____ , sito
_____, e-mail _____ d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",
rappresentato dal titolare/legale rappresentante¹ Sig. _____ nato
a _____ il _____ e residente in _____ ,

PREMESSO

- che, i soggetti richiamati dall'art. 3, comma 2, del Regolamento 29 novembre 2013, n. 7, possono promuovere tirocini formativi presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'art. 40, co. 9, lett. a), del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e s.m., prevede, in attuazione dell'art. 27, co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 286 del 1998, che, con le modalità ivi stabilite, le persone straniere non appartenenti all'Unione Europea possono fare ingresso in Italia al fine di svolgere tirocini di formazione promossi dai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento 29 novembre 2013, n. 7, **in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;**
- **che le parti sono pienamente consapevoli che la validità e l'efficacia dei progetti formativi conseguenti la presente convenzione, pur recanti il visto della Regione Campania, sono subordinate al rilascio del prescritto visto d'ingresso per tirocinio di formazione da parte delle competenti Autorità,**

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1. Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'attivazione di n. ____ tirocinio/i di formazione su richiesta del soggetto ospitante e su proposta del soggetto promotore come sopra costituiti, ai fini del completamento di un percorso di formazione professionale avviato nel suo paese di origine da un cittadino straniero non appartenente all'Unione Europea residente all'estero.

Art. 2. Disposizioni generali

Il tirocinio formativo, ai sensi dell'art.2, comma 2, del Regolamento 29 novembre 2013, n. 7, non costituisce rapporto di lavoro. Pertanto, in nessun modo lo svolgimento di attività formative e la eventuale certificazione del buon esito di tali attività potrà costituire titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il tirocinante, ovvero per la richiesta di qualsivoglia corrispettivo.

Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa/struttura del soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

¹ Depennare l'ipotesi che non ricorre.

- il nominativo e le altre generalità del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel luogo di svolgimento del tirocinio;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia;
- la copertura assicurativa per il tirocinante riguardo agli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile per danni causati a terzi;
- l'indennità di partecipazione a favore del tirocinante;
- gli obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Art. 3. Obblighi e diritti del tirocinante

Il tirocinante è tenuto:

- a certificare sotto la propria responsabilità il percorso di formazione professionale avviato nel suo paese di origine che si intende completare attraverso le attività di tirocinio da svolgersi in Italia. Tale certificazione viene da esso resa mediante la produzione del suo curriculum vitae recante la dichiarazione di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e corredato di copia firmata del suo passaporto;
- informato dal soggetto ospitante dell'avvenuta apposizione del visto regionale sul progetto di tirocinio e ricevuta da esso la convenzione di tirocinio ed il relativo progetto formativo, a proporre richiesta di rilascio del necessario visto di ingresso da parte delle Autorità competenti;
- a richiedere alla Questura territorialmente competente, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio;
- a svolgere le attività previste dal progetto formativo nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, cooperando a tal fine con il soggetto promotore, il soggetto ospitante e tutte le autorità competenti;
- a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché quelle del codice disciplinare adottato dal soggetto ospitante;
- a mantenere, durante l'iter formativo ed anche dopo la sua conclusione, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze relative alla struttura ed all'organizzazione in cui è inserito, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante ha diritto:

- a fruire a carico del soggetto ospitante di idoneo alloggio e vitto, secondo la regolamentazione nazionale, le cui spese non possono essere comprese nell'indennità di partecipazione di cui appresso;
- a percepire dal soggetto ospitante l'indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale applicabile in materia;
- all'attestazione, secondo la vigente normativa regionale, delle competenze professionali acquisite.

Art. 4. Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore provvede:

- ad inviare al competente servizio regionale, unitamente alla richiesta di visto al progetto formativo, due originali della convenzione stipulata con il soggetto ospitante e di ciascun progetto formativo ad essa conseguente, salvo diversa procedura informatica prevista dalla Regione;
- in collaborazione con il soggetto ospitante, a predisporre e presentare alla Regione, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iter formativo, apposite schede e/o elaborati finali sull'andamento del tirocinio e sul raggiungimento degli obiettivi formativi;
- per agevolare le attività di vigilanza e controllo, a far pervenire ai servizi ispettivi delle strutture provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio copia della convenzione e di ciascun progetto di tirocinio.

Art. 5. Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante è tenuto:

- ad informare il tirocinante all'estero dell'avvenuta apposizione del visto sul progetto di tirocinio, trasmettendogli la convenzione di tirocinio ed il relativo progetto formativo vistato dalla Regione ai fini del rilascio del corrispondente visto di ingresso da parte delle Autorità competenti;
- ad attivare il tirocinio entro quindici giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno inoltrata al suo arrivo in Italia dal tirocinante alla Questura territorialmente competente;
- a comunicare preventivamente e in via telematica (modulo UNILAV), per il tramite del nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie, ex art. 9 bis, co. 2, decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 e successive modifiche ed

integrazioni, l'avvio del tirocinio di formazione, unitamente alla convenzione ed al progetto formativo, secondo le modalità operative di invio telematico definite in sede di tavolo tecnico del SIL nazionale e regionale. Analogo obbligo è tenuto ad osservare per le ipotesi di cessazione, proroga ed eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio. Attraverso tali comunicazioni telematiche esso assolve anche agli obblighi di conferimento nei confronti del servizio ispezione del lavoro;

- ad assolvere agli obblighi informativi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria nei confronti delle organizzazioni sindacali;
- qualora non sia possibile per qualsiasi ragione avviare il tirocinio o il tirocinante vi abbia rinunciato ovvero qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente, a dare idonea comunicazione agli stessi soggetti precedentemente destinatari di copia della convenzione e del progetto di tirocinio;
- ad assumere nei confronti dello Stato l'obbligo di pagare le spese di viaggio per il rientro coattivo del tirocinante nel Paese di provenienza, impegnandosi alla stipula di apposita polizza fideiussoria a garanzia delle summenzionate spese. Con specifico accordo fra le parti il soggetto promotore può assumere a proprio carico le spese in questione;
- a fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto, secondo la regolamentazione nazionale, le cui spese non possono essere comprese nell'indennità di partecipazione di cui appresso. Con specifico accordo fra le parti il soggetto promotore può assumere a proprio carico le spese in questione;
- ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Con specifico accordo fra le parti il soggetto promotore può assumere a proprio carico le spese in questione. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il medesimo soggetto ospitante è tenuto a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore;
- a garantire al tirocinante tutte le tutele e le relative informazioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dall'ordinamento italiano;
- a garantire l'effettiva attuazione del progetto formativo a favore del tirocinante, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, cooperando a tal fine con il soggetto promotore e con tutte le autorità competenti;
- a corrispondere al tirocinante l'indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale applicabile in materia;
- a mantenere per l'intera durata del tirocinio attivato il suo organico in essere alla data di stipula della presente convenzione, con la sostituzione obbligatoria e a parità di condizioni dei dipendenti a tempo indeterminato eventualmente cessati per motivi diversi dal pensionamento o dalla giusta causa di licenziamento;
- in collaborazione con il soggetto promotore, a predisporre e presentare alla Regione, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iter formativo, apposite schede e/o elaborati finali sull'andamento del tirocinio e sul raggiungimento degli obiettivi formativi;
- entro lo stesso termine, a comunicare al soggetto promotore ed alla Regione l'esito del tirocinio in relazione all'eventuale impatto occupazionale registrato. In caso di omissione di tale comunicazione è preclusa al soggetto ospitante la possibilità di stipulare nuove convenzioni di tirocinio.

DICHIARAZIONE

Reso edotto delle conseguenze penali connesse a dichiarazioni mendaci e consapevole che nelle ipotesi che seguono non è consentita la stipula di convenzioni per tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto ospitante dichiara che negli ultimi dodici mesi non ha proceduto a licenziamenti di personale avente pari od analoga qualifica, salvo che per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento, e di non avere in corso sospensioni o riduzioni del lavoro per qualsiasi motivo o causa di personale avente pari od analoga qualifica.

Luogo e data

Firma e timbro del soggetto ospitante

Firma e timbro del soggetto promotore